

**CAPISALDI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
LA PIRA, TOGLIATTI E CROCE INTERVENGONO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
(11 MARZO 1947)**

PAOLO SAVARESE*

Abstract: the interventions on the Project for a Constitution by Giorgio La Pira, Palmiro Togliatti and Benedetto Croce at the Constituent Assembly represent a central step in understanding the genesis of the Italian Constitution and the principles that inspired it. La Pira's speech starts from Dante's definition of law centred on the principle of *proportio*, in order to guarantee the balance between theoretical, social and legal basis. Togliatti emphasised the need for a change of ruling class, to recognise the political and social role of the working classes and their demands for renewal. Croce, on the other hand, claimed the role, well beyond the «parentesi fascista», of liberalism in the construction of Italian unity and deplored the, he feared, compromising logic between the major political forces.

Keywords: Principles of the Constitution – popular sovereignty – representation – balance of constitutional order – political leadership

1. Quadro introduttivo

Gli interventi all'Assemblea costituente di Giorgio La Pira, di Palmiro Togliatti e di Benedetto Croce sul Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, rappresentano uno dei momenti più alti e più densi di quella discussione¹. Nelle loro persone si confrontarono, perché la discussione non prese le vie dello scontro polemico, tre culture politiche e tre visioni del mondo diverse, in larga parte opposte². I tre relatori erano

* Paolo Savarese, Professore ordinario di Filosofia del diritto IUS/20, Università degli Studi di Teramo. Email: psavarese@unite.it.

¹ L'Assemblea plenaria riprese la discussione generale del Progetto di Costituzione elaborato dalla cd. Commissione dei 75. Per il testo del progetto, che l'Assemblea rivedrà nel suo insieme, con variazioni puntuali anche di un certo rilievo, v. http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00nc.pdf.

² I tre interventi furono tenuti all'Assemblea costituente, LVIII, Seduta pomeridiana di martedì 11 marzo 1947, dedicata al *Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, sotto la presidenza di Terracini. La Pira e Togliatti facevano parte della *I Sottocommissione: Diritti e doveri dei*

convinti di dover cercare un assetto costituzionale capace di garantire, tramite una democrazia fondata sulla sovranità del popolo, la ricostruzione di un paese lacerato dal regime fascista e prostrato dalla guerra. La nota forse più vibrante che unisce i tre interventi, è la ricerca di una vera e duratura pace sociale e religiosa e, con essa, la consapevolezza che, senza una solida casa comune dal punto di vista giuridico e politico, quella ricerca sarebbe rimasta una fragile aspirazione³.

Dalle loro diverse storie culturali e politiche, i tre esponenti più prestigiosi delle culture cattolica, marxista e laico liberale, individuano alcuni dei passaggi chiave del progetto che avrebbe portato alla nuova Costituzione. La Pira intreccia principi metafisici e di teoria del diritto e delle istituzioni, conservando una forte attenzione alla storia; Togliatti si muove nel solco dello storicismo di scuola marxista, articolando principi non solo politici ma anche giuridici di grande rilievo per la convivenza civile e il disegno costituzionale; Croce, invece, assume accenti critici e preoccupati, rivendicando il ruolo storico del liberalismo nel costruire l'unità d'Italia e mette in guardia dai pericoli di una Costituzione frutto di compromesso tra le forze politiche numericamente più rappresentate nell'Assemblea costituente⁴. Il problema, se tra prospettive così diverse si sia instaurato un autentico confronto o abbia prevalso la logica compromissoria, non può essere ignorato ed affiora ripetutamente nelle parole dei nostri relatori. La questione eccede questo breve scritto, ma ci si può domandare se l'innegabile necessità di un compromesso, abbia trovato la via in cui la consapevolezza dei problemi in gioco, abbia concorso ad enucleare una solida base su cui costruire il nuovo edificio costituzionale autenticamente democratico e pluralista.

2. Il Progetto di Costituzione

I tre interventi furono di ampio respiro e toccarono aspetti di capitale importanza del progetto di Costituzione repubblicana. Nel ricostruire, succintamente, il confronto cercherò di mettere in luce l'immissione nel dibattito costituente di principi giuridici, politici, noetici e metodologici che precedono, sul piano epistemico, quello degli assiomi ordinamentali espressi nei 12 articoli della sezione introduttiva dedicata, nel Progetto, ai *Principi* dell'architettura istituzionale. Tali principi affiorano, da prospettive certo diverse, nei tre interventi e rivestono un ruolo decisivo nella formulazione del dettato

cittadini; Croce, eletto nel Collegio Unico Nazionale, non faceva parte di nessuna sottocommissione. Il resoconto verrà citato come *Atti (1947a)*, seguito dalla pagina e dalla colonna.

³ Non si può dimenticare che l'Italia del secondo dopoguerra era scossa da numerosi e profondi conflitti, molti dei quali, pur trasformati, non si possono dire ancora risolti. Alcune di tali crepe o fratture pesano anche sull'impianto costituzionale. Cfr. P. Pombeni, 1995.

⁴ Che allora erano, anche per la loro consistenza numerica nell'Assemblea costituente, la Democrazia cristiana, il Partito comunista e il blocco di ispirazione socialista. Cfr. F. Bonini, 2007.

costituzionale⁵. È il livello sul quale furono discusse le sorgenti più profonde della Costituzione repubblicana e si tentò di delinearne i significati archetipici. In questa linea, gli interventi di quella seduta pomeridiana pomeriggio di martedì 11 marzo 1947 possono essere considerati uno dei momenti più alti del confronto tra le principali correnti ideali e politiche dell'Italia di allora e del dibattito svoltosi nell'Assemblea Costituente.

Ricordo, sommariamente, i problemi più importanti di cui erano, in quel cruciale momento della storia d'Italia, consapevoli i costituenti. Occorreva, innanzitutto, diagnosticare con cruda esattezza la crisi nazionale e costituzionale e identificarne le cause. Non era di certo sufficiente prendere atto della disastrosa sconfitta militare e della chiusura della «parentesi fascista»⁶, occorreva gettare le fondamenta della legittimità sostanziale e non solo formale di un ordine costituzionale capace di tradurre in un'architettura istituzionale solida e giusta le istanze più profonde del popolo italiano⁷.

3. L'intervento di La Pira sull'architettura costituzionale

Giorgio La Pira è mosso da una visione evangelica, elaborata mediante la metafisica e la filosofia sociale e politica di S. Tommaso, il cui perno teologico è l'*Incarnazione*. Ciò si traduce in una visione dell'azione sociale fondata sul comandamento dell'amore, scevra da ogni venatura utopistica ed attenta alla storia nella sua concretezza. Da questo punto di vista La Pira si appoggia ad una base opposta a quella di Togliatti e Croce, accomunati dal principio di immanenza, ma l'accentuazione dell'*Incarnazione* piuttosto che della trascendenza, rende possibile un confronto non intellettualistico e capace di identificare e discutere problemi giuridici, politici e sociali comuni. Ciò comporta che, se il conflitto sui principi di fondo richiede soluzioni compromesso, queste non saranno necessariamente il risultato di una contrattazione al ribasso, quanto il punto di equilibrio ed auspicabilmente di incontro di principi ed esigenze vitali del nuovo ordine costituzionale.

⁵ La parte più densa degli interventi di La Pira, Togliatti e Croce, può essere collocata, pur nella perimetrazione giuridico-politica del discorso, nel segmento *dialettico* della linea dell'episteme di cui tratta Platone nella *Repubblica*, quello dei principi primi. Tale segmento, che ordina, unifica e guida gli altri tre segmenti ed *in primis* quello *dianoetico*, che nella fattispecie sarebbe quello della teoria della costituzione, è il più alto ed è il luogo dell'*intellezione*: «quello cui il discorso attinge con il potere dialettico, considerando le ipotesi non principi, ma ipotesi nel senso reale della parola, punti di appoggio e di slancio per arrivare a ciò che è immune da ipotesi, al principio del tutto; e, dopo averlo raggiunto, ripiegare attenendosi rigorosamente alle conseguenze che ne derivano...», Platone, 2001, L. VI, 511 b3-9. L'analogia della linea è *ivi*, 509d1-511e5. In tale inquadramento, i *Principi* di cui sopra vanno collocati nel segmento *dianoetico*, quello della argomentazione razionale.

⁶ L'espressione «parentesi fascista» qui usata da Benedetto Croce [*Atti (1947a)*, p. 2007, col.], avrà un largo seguito tra gli storici che si sono occupati del periodo fascista.

⁷ L'espressione è di Togliatti [*Atti (1947a)*, p. 2004 col. II]. Vedremo che La Pira, citando Dante, si richiamerà al densissimo concetto di *proportio* [*Atti (1947a)*, p. 1982, col. II].

Il discorso di La Pira muove, nella lettura dei fatti e dell'azione storici, da premesse teoretiche, nel cui impianto tomistico innesta importanti note personalistiche⁸. Nella lettura della crisi e nella prospettiva del Progetto di Costituzione, La Pira esordisce notando che, per costruire un nuovo edificio costituzionale, occorre riflettere sui problemi fondamentali che hanno causato la crisi ed il crollo del modello precedente e non si può ignorare che quel disfacimento è in relazione essenziale con la crisi della civiltà, crisi che investe tutti i rapporti umani, tutti gli ordini della vita. Altrimenti sarà impossibile impostare un edificio politico e giuridico solido. In questa linea, l'architettura di fondo della Costituzione deve tenere insieme e nell'ordine, la base teoretica, la concezione sociale e l'assetto giuridico⁹.

La crisi costituzionale è legata ad una crisi della civiltà contemporanea, una vasta crisi dello spirito e della struttura del corpo sociale¹⁰. Se la Costituzione è la veste giuridica del corpo sociale, ossia riordina i rapporti sociali dal punto di vista del diritto, la sua crisi dipende dall'avvento della sproporzione fra l'assetto giuridico e l'assetto sociale ed umano cui dà sistemazione. La Pira mutua il principio di fondo da Dante, che definisce il diritto come segue: «*realis et personalis hominis ad hominem proportio*»¹¹. Dunque, il criterio di equilibrio dell'intera architettura istituzionale e costituzionale è la *proportio*, la quale, se salvaguardata custodisce preserva la società, altrimenti la corrompe e porta alla rovina. Tale «misura» «proporzionale» consente di stabilire se la Costituzione è ben impostata oppure se poggia su di un pericoloso piano inclinato.

Prima di analizzare la proporzione «architettónica» della Costituzione, è opportuno spendere qualche parola sulla *proportio*. Tale definizione del diritto è esclusiva di Dante, ma si situa nel solco della definizione aristotelica per cui la giustizia, che classicamente è

⁸ Il frequente richiamo alla «persona umana», a mio avviso non sposta, però, l'asse teoretico del pensiero di La Pira, che rimane tomista, senza recepire acriticamente gli assiomi di un personalismo che, pur enfatizzando la relazionalità della persona, finisce per sottovalutarne la dimensione sociale e politica oltre a svalutare inevitabilmente quella giuridica.

⁹ Per inquadrare la posizione di La Pira, non si può omettere l'intervento, sempre all'Assemblea Costituente, del 22 dicembre 1947. La Pira chiede che alla Costituzione fosse anteposta la breve premessa: «In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione» [cfr. *Atti* (1947b), p. 3577, col. II]. L'intervento fu seguito da un ampio ed appassionato dibattito e la proposta non fu accolta. Per spiegare, a scanso di equivoci, il senso della formula che stava proponendo, La Pira precisò come non fosse un'espressione politica, non religiosa o confessionale, in quanto riteneva che al nome di Dio, tutti i presenti potessero dare il loro consenso interiore e senza riserve (Cfr. *ibidem*). Dopo i vari interventi sulla sua proposta, La Pira aggiunse che il suo intento era dare all'intera Costituzione un punto di unità, ma rilevando come ciò, non compreso e non recepito, avrebbe prodotto disunione, chiude affermando che si era mosso sotto il severo dettato della sua coscienza e che non avrebbe saputo cosa aggiungere [cfr. *Atti* (1947b), p. 3582, col. I), (ivi, pp. 3581 col. I-II e p. 3582 col. I e p. 3583 col. I)].

¹⁰ La Pira richiama H. TAINE, 1876/1894). Per Taine la nuova società uscita dalla rivoluzione somiglia ad una caserma lustra e prospera, ordinata e burocratica, in cui però gli uomini perdono la libertà e l'immaginazione. Un possibile riferimento di contesto può essere: H. Belloc, 1937. Da notare che, nel suo intervento, La Pira fa numerosi e precisi riferimenti ad autori ed eventi storici di primo piano.

¹¹ ... ciò che costituisce il valore e il modo di operare tra gli uomini. Perciò, premesso che *quicumque praeterea bonum rei publicae intendit, finem iuris intendit*, continua: *Quodque ita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit*, D. Alighieri, 1970, II V 1. Cfr. F. Cancelli, 1970.

unita al diritto tanto da entrare nella sua definizione, consiste in una proporzione, sia questa aritmetica o geometrica¹². La proporzione va, a sua volta, collegata alla complessa questione dell'*analogia*, che costituisce il nucleo della filosofia perenne in un arco che va almeno da Platone a S. Tommaso. Ora, il tipo più articolato e denso di significato di analogia è l'*analogia*, appunto, di *proporzionalità*. Su questo asse, La Pira collega l'architettura costituzionale con l'intero arco della metafisica, o se vogliamo, della filosofia teoretica, secondo una visione al cui fondo sta la differenziata armonia tra le molte componenti del reale.

Non si può certo approfondire in questa sede una questione insieme difficile e capitale, ma se ne può notare il riflesso sulla questione, centrale per il diritto e la politica, della *uguaglianza*¹³. La *proportio* significa, innanzitutto, una *relazione di relazioni* ed in specie la relazione di *uguaglianza* tra relazioni distinte, anche tra di loro incommensurabili¹⁴. L'uguaglianza, nella sua accezione giuridica, politica, sociale, economica etc., diviene, quindi un caso particolare della *proportio* e assume una portata ben più vasta, sottratta al pericolo dell'appiattimento in uno schema che non distingue tra uguaglianza ed identità¹⁵, cui corollario sono filtri e selezioni binari¹⁶.

La proporzione, infranta la quale prende piede la crisi costituzionale, deve armonizzare gli elementi strutturali della «architettonica» costituzionale, le sue fondamenta, il suo corpo e le strutture portanti, la sua copertura. Invertendo l'ordine, il vertice o volta è l'assetto giuridico, il diritto positivo; le strutture portanti sono il corpo sociale sottostante; la base implica, da parte sua, una concezione teoretica dell'uomo, della sua natura e di conseguenza della natura e struttura del corpo sociale. Metodologicamente La Pira è netto: il pensiero teoretico è direttivo del pensiero pratico, l'idea dirige l'azione e non viceversa. Disancorare l'azione dall'idea è un'operazione immaginaria, che non trova riscontro nella realtà, vale a dire inverte l'ordine dei fattori dell'azione umana e la rende inconcludente se non nociva.

Tale presupposto, che ristabilisce il primato anche operativo della teoria sulla prassi, è adottato come principio di ermeneutica della storia, traducendosi nell'interrogativo sulle ragioni del collasso dell'ordine costituzionale italiano. La Pira, ben sapendo che tale impostazione era ed è minoritaria, risponde energicamente all'obiezione più immediata. Il principio non è metagiuridico o ideologico: «lo vi dico che è ineliminabile; perché il

¹² Il notissimo riferimento è: Aristotele, 2022, L. V. La distinzione tra proporzione *geometrica* e *aritmetica* è già presente in Platone.

¹³ Per un'introduzione alla dottrina dell'analogia di San Tommaso cfr. Th. Tyn, 2014, pp. 562-624. V. anche S. Ramirez, 1921-22.

¹⁴ Il cenno a relazioni analogiche ed insieme *incommensurabili* significa che queste non ricadono nella categoria della *quantità*.

¹⁵ In termini di operatori matematici, mentre l'identità è espressa con il simbolo \equiv , l'uguaglianza lo è con quello $=$.

¹⁶ Ossia l'appiattimento secondo la logica dell'aut/aut, che è matrice di esclusione e di scontro, cui corollario sono forme di sproporzione non correggibili in maniera equilibrata. Tale logica mutila l'operare giuridico ed in particolare la produzione normativa e l'atto giurisdizionale, così come mina le basi dell'azione politica.

pensiero teoretico è direttivo del pensiero pratico, la idea dirige l'azione; io posso fingere di disancorare l'azione dall'idea, ma nella realtà è così»¹⁷.

Ora, prosegue, l'Italia si trova a dover scrivere una nuova Costituzione in quanto l'assetto costituzionale precedente soffriva una sproporzione. La costituzione non scritta del regime fascista era centrata sul primato dello Stato sulla società e sulla persona umana. Cita un brano dei *Lineamenti di Filosofia del diritto* di Hegel: «La persona umana non ha una anteriorità rispetto alla società e allo Stato, ma è elemento sostanzialmente unito al corpo sociale e più esattamente allo Stato»¹⁸. E aggiunge: «Lo Stato è una unità sostanziale e non una unità di relazione, distinzione d'importanza giuridica immensa»¹⁹. In altri termini, lo Stato gode di una *unità d'ordine*, sia sul piano entitativo che su quello assiologico, onde anche l'identificarlo categorialmente come un *intero*, non comporta la riduzione dell'essere umano ad una sua parte integrante, bensì ad una sua componente d'ordine. Il modello del nesso tra organismo biologico, l'intero, e i suoi organi, le parti, è improprio; l'essere umano conserva comunque la sua individualità.

Le implicazioni giuridiche sono di capitale importanza, in quanto si esclude che il diritto sia emanazione esclusiva dello Stato e, conseguentemente, i diritti della persona umana non sono «diritti riflessi»²⁰, non creati o concessi dallo Stato, ma da questo riconosciuti e garantiti. In caso contrario, come li concede, lo Stato li può revocare in qualsiasi momento e senza ostacoli; la libertà umana e i diritti dell'uomo che precedono ed eccedono l'ordinamento giuridico, ne sarebbero eliminati.

Veniamo ora alla struttura sociale. Le varie articolazioni della società non sono *organi*, nel senso di parti integranti dello Stato, senza alcuna consistenza propria. La Pira sottolinea anche qui, il problema è giuridico, non metafisico, perché si riflette sull'assetto dell'ordinamento e sulla sua concezione *pluralista*.

Infine la *volta o copertura giuridica* dell'edificio. Nello Stato fascista, unico detentore del diritto, i singoli e le loro comunità non sono che parti organiche dello Stato, mentre vanno riconosciuti nella loro autonoma consistenza. Se la Costituzione fascista è crollata, è anche per la sua pretesa di fondo di ignorare tale elementare verità²¹. Insomma, la *sproporzione* fra l'ordinamento del regime e la reale natura umana, la reale struttura del corpo sociale e la sua sistemazione positiva, va identificata come causa prima del suo crollo. Un altro modo per dire che l'ingiustizia finisce per essere vendicata.

¹⁷ Atti (1947a), p. 1984, col. I.

¹⁸ Atti (1947a), p. 1984, col. II. La concezione dello Stato etico di Gentile non è il calco della concezione hegeliana, ma la discussione del punto eccede questa sede. Qui si tratta di precisare l'avversario polemico del discorso di La Pira, il suo nucleo teoretico anche oltre la delicatezza che richiede l'interpretazione dei grandi autori.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ V. Atti (1947a), p. 1986, col. II.

²¹ La Pira cita Vico: «Le cose fuori dal loro stato di natura né vi si adagiano, né vi durano», G. Vico, 1911, *Libro Primo, Sezione Seconda, Degli elementi*, VIII.

Da parte sua, la Costituzione di matrice liberale, ispirata ai principi della Costituzione francese del 1789, va in crisi per ragioni inverse²². La Costituzione del 1789 è la trascrizione giuridica delle teorie di Rousseau, in cui il Contratto sociale si regge sul teorema: a) gli uomini non sono sociali; b) gli uomini sono liberi *nello* Stato, ossia nella misura in cui essi si assoggettano spontaneamente alla legge.

Il contrattualismo spazza via tutte le formazioni sociali intermedie, elimina la vita associata, che residua come vita politica nello Stato, preconstituendo il crollo di questo e la massificazione dell'uomo, *in primis* verificatasi nella la formazione del proletariato. La Pira, però, sottolinea anche che la con la Costituzione del 1789, si affermano con forza la libertà politica e i diritti dell'uomo, il diritto di partecipare, sul piano di eguaglianza, al governo della cosa pubblica. Rimasero fuori, però, i diritti connaturali delle altre comunità in cui l'uomo vive, producendo un diritto incompleto, causa, questo, dei drammi e delle inquietudini del mondo contemporaneo.

Insomma, occorre cercare l'equilibrio e la proporzione, che non è il bilanciamento tra istanze opposte ma l'integrazione in un unico disegno, tra gli elementi indissociabili di ogni Costituzione. La base teoretica dice quale è la natura umana e come essa si rapporta con la società e con lo Stato; la struttura sociale, dice che cosa sono, che natura hanno gli enti in cui si articola il corpo sociale; l'assetto giuridico, infine, traduce tutto ciò in un ordinamento positivo. Il criterio è, richiamando il principio dantesco, la proporzione: occorre che l'assetto giuridico sia proporzionato a quello sociale e che questo abbia una base teoretica salda. Occorre porre la persona umana, non in astratto, come la pietra angolare dell'edificio politico. Sulla sua base, si può promuovere una struttura *sociale* pluralista e quindi un assetto giuridico conforme al *pluralismo* sociale. Si noti che La Pira non dà una definizione *quoad essentiam* della persona umana, ma la stabilisce, citando San Tommaso d'Aquino, come « *quod est perfectissimum in tota natura* »²³. La persona umana è, quindi, al vertice assiologico *in rerum natura*, ossia è *principio d'ordine* di tutto l'edificio economico, politico e sociale della società. La persona umana, perciò, è innestata nella natura ma racchiude un valore trascendente, che vieta qualsiasi statalismo, gode di diritti naturali ed imprescrittibili, è in relazione *reale*, non pensata né volontaristica, con gli altri e con le formazioni sociali in cui è inserita. Lo Stato, conseguentemente, non assorbe la società ma la dirige, la coordina, la integra e, ove indispensabile, la sostituisce²⁴. Grazie all'irriducibilità della persona umana al potere statale, le formazioni sociali dette intermedie possono rivendicare un loro originario statuto giuridico. È nell'intreccio tra la persona umana e la sua socialità che si fonda la

²² Come accennato sopra, La Pira rinvia a Taine.

²³ S. Thomas Aquinatis, 1882, I^a q. 29 a. 3 co. La Pira omette, credo non a caso, l'ultima parte dell'articolo, ossia: «scilicet subsistens in rationali natura», che racchiude la definizione tomasiana di persona e la sua raffinatissima concezione della singolarità del *suppositum* e della *hipostasis* di natura razionale.

²⁴ Qui è implicito il rinvio al principio di sussidiarietà.

pluralità degli ordinamenti giuridici, rilevata su di un altro piano anche dai teorici del diritto e della società²⁵.

Da notare, che la funzione dello Stato non è, quindi, quella di *controllare* l'espansione libera della persona umana e degli enti sociali in cui vive, ma di *sorvegliarne*, esplicitando il testo lapiriano, lo sviluppo conforme all'aureo principio della *proporzione*. L'assetto giuridico non può essere né individualista, né statalista, deve riconoscere i diritti sociali e delle comunità e delle collettività di cui gli uomini vivono. L'idea portante di una Carta costituzionale nuova, integrale, pluralista dei diritti, riconosce l'individuo inserito in una molteplicità di formazioni sociali intermedie tra lo stesso individuo e lo Stato²⁶.

Nel resto del suo intervento, La Pira esamina alcuni problemi particolari, di cui il più scottante è quello dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica con il connesso problema della questione romana e dei Patti lateranensi. Il punto verrà trattato, su posizioni opposte, anche da Togliatti e Croce ed è talmente complesso che in questa sede si può appena, mettendo in evidenza i nodi di fondo, tutto sommato irrisolti, che si intrecciano nella questione dei rapporti tra Chiesa e Stato²⁷.

4. L'intervento di Togliatti sulla democraticità della Costituzione

L'intervento di Palmiro Togliatti si muove su di uno sfondo concettuale e strategico diversissimo da quello di La Pira, ossia su quello, prevalentemente, della politica istituzionale, ma ne condivide le domande fondamentali. Il fine primario è giungere ad una Costituzione retta effettivamente dal principio democratico, in cui sia stabilito ed assicurato il *governo del popolo, per il popolo, attraverso il popolo*. L'istanza cardine è, pertanto, quella del rinnovo della classe dirigente, le cui insufficienze hanno messo in ginocchio l'Italia e ciò richiede che le classi lavoratrici godano di un ruolo decisivo nella conduzione della vita politica e sociale.

L'intervento di Togliatti, in cui affiorano i molti fili della sua formazione culturale e politica, esordisce dando atto che l'Assemblea costituente è concorde sulla necessità di dare una nuova Costituzione al popolo italiano, il che significa: «Quale Costituzione dobbiamo dare all'Italia? Ma di quale Costituzione ha bisogno oggi l'Italia?»²⁸. Togliatti sottolinea che il dibattito dell'Assemblea si svolge davanti al popolo italiano e incalza. Quella domanda ne sottintende un'altra: «Perché facciamo noi una Costituzione

²⁵ La Pira fa un cenno a V.E. Orlando e ricorda una frase di Proudhon: «Tra l'individuo e lo Stato io vorrei costruire un mondo».

²⁶ Tale principio troverà ampio spazio nel testo costituzionale, basti pensare all'Art. 2, già art. 6 del Progetto di costituzione.

²⁷ Gli storici hanno dedicato migliaia di pagine a questo problema, in cui giocano questioni capitali per la concezione dello Stato, dell'ordine politico e della sua sistemazione costituzionale. Tra i molti cfr. A.C. Jemolo, 1999; R. Pertici, 2009.

²⁸ *Atti (1947a)*, p. 1992, col. II.

nuova?»²⁹. Questo interrogativo più profondo, orienta l'impostazione della Costituzione quanto ai problemi di principio e ne guida la soluzione dei problemi particolari. Non basta prendere atto, come fa Nitti³⁰, di una sorta di legge storica, per cui i popoli vinti sono costretti a darsi una nuova Costituzione, in quanto tale constatazione di fatto assume valore nel momento in cui il principio democratico si afferma nella coscienza dei popoli, nell'ambito sia nazionale che internazionale. Il principio democratico, cioè, riposa sulla *responsabilità dei popoli* per la loro storia e il loro destino.

Togliatti chiarisce lo sfondo storicistico della sua posizione, citando il motto del filosofo e poeta Schiller: «*Die Weltgeschichte wird [orig.: ist das] Weltgericht*»³¹. Il «tribunale della storia» richiama principio di immanenza ed il connesso storicismo; la storia universale si fa giudizio universale, perché i popoli si sentono responsabili del proprio destino, verso se stessi e verso i propri figli. L'impostazione teoretica è inversa rispetto a quella di La Pira, ma il problema rimane lo stesso: occorre una nuova Costituzione e la responsabilità di scriverla nel migliore dei modi, rispettando in essa le *proporzioni*, direbbe Dante, tra tutte le istanze che vi confluiscono, danti al popolo ed alle generazioni future. Espressione, quest'ultima, che nel contesto drammatico in cui svolgeva i suoi lavori la Costituente, non può essere considerata, come nel discorso pubblico odierno, una scadente clausola di stile.

Togliatti illustra chiaramente la sua posizione politica, che è anche un tassello di teoria delle istituzioni politiche: il nuovo ordinamento costituzionale deve fare i conti con il processo storico e politico che ha condotto alla catastrofe nazionale e deve prendere atto che quella catastrofe non era inevitabile. Il disastro è stato il frutto della miopia, dell'incapacità, dell'egoismo di una classe dirigente che ha difeso i suoi interessi di parte e le connesse strutture politiche, giuridiche, sociali ed economiche. Si deve accertare la responsabilità dell'intero ordinamento e se ne debbono trarre, senza sconti, tutte le conseguenze.

Non si esime da una polemica trasversale con Croce, che parlerà dopo di lui, richiamando la responsabilità della vecchia classe dirigente prefascista, incapace di prevedere l'avvento del fascismo ed opporvisi. Parimenti sottolinea che la caduta della monarchia e la fondazione di un regime repubblicano erano necessarie per poter dare corso ad una Costituzione che chiudesse i conti con l'assetto costituzionale precedente. Non cambiare la forma istituzionale sarebbe stata una mostruosità morale, ma non avrebbe neppure potuto resistere alla critica delle cose stesse. Una questione morale ed insieme una questione storico politica, fattuale. In ogni caso, l'attacco alla classe dirigente

²⁹ *Atti (1947a)*, p. 1992 col. II e p. 1993 col. I.

³⁰ Francesco Saverio Nitti, nella seduta dell'Assemblea costituente dell'8 marzo 1947, aveva affermato: «Dopo le grandi guerre, cambiare le Costituzioni è nei tempi nostri destino dei popoli vinti. I vincitori non le cambiano.», *Atti (1947a)*, p. 1910, col. II.

³¹ „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“, è un verso della poesia di Friedrich Schiller, *Resignation* (1784 o 1785). L'aforisma ha un versante antiescatologico, per cui la storia va interpretata nel suo svolgimento immanente, come anche una connotazione morale.

liberale è forte e Croce non mancherà di difendere con altrettanta passione la tradizione risorgimentale, interrotta dal ventennio fascista. Si possono comprendere le ragioni strategiche di questa polemica, come notare che il discorso di Togliatti converge, pur nella diversità di presupposti e di linguaggio, con quello di La Pira.

La responsabilità della classe dirigente come tale, salve quelle individuali, pone il problema di aprire e garantire, mediante la Costituzione, la possibilità che si affermi una nuova classe dirigente. Occorre, e qui Togliatti si pone come rappresentante della classe operaia, impedire costituzionalmente che le ricchezze del Paese si possano concentrare nelle mani di un gruppo ristretto ed esclusivo. Togliatti rivendica, a tal fine, una Costituzione antifascista, che garantisca che il passato non si possa ripetere, che gli ideali di libertà non siano più calpestati, che l'ordinamento giuridico e costituzionale democratico non possa essere distrutto. La sola garanzia reale di ciò è l'affermazione alla testa dello Stato di una classe dirigente democratica, rinnovatrice, progressiva, capace di dare, per sua natura, garanzia effettiva e reale, che mai più il Paese possa essere spinto verso la catastrofe.

Ed è interessante che, a tal fine, non rivendica una Costituzione socialista, bensì la distruzione dei presupposti e dei residui del regime fascista e della sua tirannide. In ciò ha pesato sicuramente il contesto internazionale del Secondo Dopoguerra, come una lucida lettura degli equilibri di forza interni al Paese. La traduzione in un principio genetico dell'ordine costituzionale, dà però al discorso una caratura giuridica che va ben oltre gli interessi di schieramento. Occorre risolvere il difficilissimo problema di elaborare una Costituzione che possa resistere ai tentativi di capovolgerne, magari abusando delle sue stesse clausole procedurali, i principi che l'hanno ispirata e vanno ben aldilà della contingenza storica.

Da tali premesse, quindi, Togliatti fa discendere l'impostazione delle questioni costituzionali particolari. Preliminarmente occorre individuare i beni sostanziali da assicurare al popolo italiano e ne menziona tre: a) la libertà e il rispetto della sovranità popolare; b) l'unità politica e morale della Nazione; c) il progresso sociale, legato all'avvento di una nuova classe dirigente. Compito della Costituzione è garantire questi tre beni per un lungo periodo della sua storia, queste esigenze permanenti e concrete, ben radicate nella situazione storica allora in atto³².

A questo punto ammette che la Costituzione in progetto ha richiesto la ricerca di un terreno comune, se vogliamo un «compromesso», consistente nella ricerca, nobile ed elevata, di quella unità che è necessaria per poter fare la Costituzione di tutti i lavoratori italiani e, quindi, di tutta la Nazione³³. In ogni caso, la ricerca del punto di convergenza di

³² Molti superficiali dibattiti odierni, ruotanti intorno a pseudoconcetti quali sovranismo o populismo, trarrebbero giovamento dalla lettura del severo e rigoroso discorso di Togliatti.

³³ Croce contesterà duramente questa affermazione di Togliatti. Dirà Croce, che i tre partiti maggiori, allora al governo, «non vi perseguivano un medesimo fine pratico, [...] non già in una benefica concordia *discors*, ma in una mirabile concordia di parole e discordia di fatti [...], nella quale ciascuno di quei partiti ha tirato l'acqua al suo mulino», *Atti (1947a)*, p. 2006, col. I.

tradizioni diverse, è stata la premessa per costruire un nuovo Stato. Togliatti da atto a La Pira di aver indicato la via di quella unità che ha consentito l'accordo formale. Il «compromesso» è stato reso possibile dalla confluenza di un solidarismo «umano e sociale», social-comunista, e del solidarismo cattolico. Da qui si sono potuti risolvere snodi qualificanti, quali i diritti del lavoro, i diritti sociali, la concezione solidaristica dell'economia, il bilanciamento del diritto di proprietà. Togliatti arriva ad ammettere il cardine del solidarismo cattolico, per cui la persona umana, nella sua dignità, è fondamento dei diritti dell'uomo e del cittadino e afferma che socialismo e comunismo tendono alla sua piena valorizzazione. Si tratta di un'affermazione in discontinuità con gli aurei principi del marxismo e in quel momento dello stalinismo, un'affermazione non esente da strategia oratoria, ma l'averla espressa in tale qualificatissima sede politica ha un valore fondante dell'assetto costituzionale italiano. Certo, Togliatti sottolinea immediatamente che la dignità della persona può essere realizzata solo spezzando i vincoli della servitù economica, allora molto pesanti, le dà, cioè una connotazione storico-sociale e politica e non metafisica, ma questa, mi sembra, è solo un dovuto, da parte sua, tracciamento di confini esistenti ed innegabili tra le due forme di solidarismo comunque non confondibili.

Tornando sul compromesso, a volte, ammette, può essere stato perseguito manipolando esclusivamente le parole, offuscando le idee ed i dissidi ideali, creando così confusione nel dettato normativo. Tale metodo, aggiunge polemicamente, ha influito su alcuni punti della redazione definitiva del testo costituzionale. L'esempio più significativo è la formula, proposta dal suo partito per l'Articolo 1, onde «...la sovranità risiede nel popolo ed i poteri emanano dal popolo»³⁴. Aggiunge: «Non è giusto dire, come è detto nel testo definitivo, che la sovranità emana dal popolo: è il potere che emana dal popolo»³⁵. Il problema è capitale per mettere a fuoco il legame di rappresentanza politica tra il popolo e le istituzioni che gli danno voce ed ha conseguenze immense sulla vita della Repubblica. Anche se la distinzione tra potere e sovranità non è spiegata e forse è anche spericolata quanto ai piani concettuali che sottintende, il passaggio sembra stabilire la preminenza del primo, in quanto forza propulsiva incardinata nel popolo, rispetto alla seconda, che ne sembra la traduzione concettuale. Non è affatto un problema nominale e, tutto sommato, non sembra che il passare degli anni abbia sciolto detto nodo. Poco sotto ricorda che più voci della dottrina giuridica non solo italiana, avevano attribuito la sovranità esclusivamente allo Stato e non al popolo, con la conseguenza che i diritti individuali hanno solo carattere riflesso³⁶. La debolezza della teoria giuridica che, venendo meno alle sue responsabilità e lasciando in ombra i principi del diritto romano e quelli delle rivoluzioni borghesi dell'800, ha reso difficile l'elaborazione di una

³⁴ *Atti (1947a)*, p. 1996 col. II.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Cfr. *Atti (1947a)*, p. 1997 col. I. Torna il tema dei «diritti riflessi» svolto da La Pira.

costituzione democratica³⁷. Si noti che Togliatti non rimprovera ai giuristi di aver mancato come voce critica del potere, quanto di non aver messo a disposizione del legislatore costituzionale l'*organon* giuridico indispensabile per dare forma corretta e solidamente democratica al progetto di nuova Costituzione. È un'osservazione molto acuta circa la natura e la missione della scienza giuridica, ancor oggi attuale e spesso misconosciuta. Una Costituzione repubblicana deve, sì, essere fondata sul riconoscimento completo della sovranità popolare, onde tutti i poteri emanano dal popolo, ma si sviluppa coerentemente se la sovranità popolare impregna tutta la vita dello Stato. Il compito della scienza del diritto è, a tal fine, di importanza inestimabile. L'affermazione dei diritti del cittadino richiede, in altri termini, un ordinamento costituzionale ben strutturato.

Qui si inseriscono alcune osservazioni di grande spessore e ancora attuali. Il procedimento legislativo, osserva Togliatti, è pesante e farraginoso, ostacolando così l'esprimersi della volontà popolare. Il problema non consiste nel dar mano libera ai colpi di mano normativi dell'esecutivo, ma nel mettere il Parlamento in condizione di esaminare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi del Paese. La previsione della Corte costituzionale, posta al di sopra del sistema parlamentare e formata da giudici senza chiaro mandato popolare, appare un punto critico della democrazia. I grandi problemi italiani devono poter essere dibattuti e affrontati in maniera rapida ed efficace, mentre i troppi freni rischiano di svuotare l'istituto parlamentare e porre nella Costituzione i germi di profondi conflitti sociali e politici. Non è questo, un preveggenze monito sulla possibilità che il meccanismo costituzionale possa, in quanto maldestramente disegnato, produrre esso stesso quello scollamento della politica e delle istituzioni dal popolo, cui oggi non si vede via di soluzione? Aggiunge «Coloro i quali vogliono per il nostro Paese un avvenire di progresso sociale, ma nella libertà e nella tranquillità politica, non debbano porre ostacoli all'affermazione e al trionfo della volontà popolare.»³⁸ La Costituzione deve incanalare l'espressione della volontà popolare, ma non può né deve porvi ostacoli.

Tocca infine altri punti delicati ed anche questi non privi di attualità, quali la questione della Magistratura e quella dei poteri e degli organi di controllo. Proclama che uno dei più grandi principi della democrazia è quello per cui il cittadino ha diritto al giudizio dei suoi pari, vale a dire non di un organo emanazione esclusiva del potere statale. Coerentemente, pertanto, si sarebbe dovuta affermare la *elettività* dei magistrati, che avrebbe posto le premesse della dovuta fiducia tra magistrato giudicante e cittadino. Mi sembra che in questo Togliatti propugni un'avanzatissima concezione della democrazia. D'altra parte, la legittimità sostanziale della Repubblica dipende dalla sua capacità di risolvere i problemi di trasformazione economica e sociale emergenti e sentiti dal popolo. Non che la Costituzione debba risolvere tutti i problemi, ma segnare la via

³⁷ È interessante ascoltare un forte apprezzamento della tradizione giuridica e costituzionale *borghese* dalle labbra di un convinto esponente della tradizione marxista, nella cui formazione intellettuale sono presenti filoni della tradizione liberale e risorgimentale.

³⁸ *Atti (1947a)*, pag. 1998, col. II.

della futura vita politica. Per questo occorre garantire i diritti sociali, i diritti di chi vive del suo lavoro e che lotta, da decenni, per la sua emancipazione.

5. *L'intervento di Benedetto Croce: metodologia e continuità storica*

Veniamo ora all'intervento di Benedetto Croce, un intervento snello che rivendica i meriti della tradizione liberale che ha guidato l'unificazione dell'Italia e pone alcuni interrogativi, anche molto critici, sul modo in cui stava prendendo forma la nuova Costituzione. Se nelle parole di La Pira scorre un disciplinato fuoco intellettuale insieme alla passione per l'equilibrio e per la giustizia sociale, la *proportio*, se nell'intervento Togliatti si mostra la lungimiranza di un grande leader politico e la consapevolezza delle condizioni che rendono una Costituzione pienamente operativa e legittimata, in quello di Croce prende corpo la preoccupazione che il nuovo ordinamento costituzionale non tagli le sue radici risorgimentali ed è questa, probabilmente, la ragione delle numerose punte polemiche rivolte a Togliatti. Il suo è il discorso di un grande storico e critico letterario, di un pensatore la cui familiarità con il rigore logico non può rimanere inerte davanti a contraddizioni ed incoerenze che possono incrinare l'intero edificio. Da notare che, pur essendo più affine a Togliatti per alcuni presupposti teoretici, penso al principio di immanenza³⁹, di Togliatti è critico feroce. Per converso, la distanza teoretica con La Pira, il cui intero discorso riconduce la storia alla trascendenza, non impedisce profondi e vibranti accenti comuni. Come dimenticare che Croce, facendo appello «ai cuori» dei costituenti, suggella il suo intervento recitando della prima strofa del *Veni Creator Spiritus*?

La prima sottolineatura di Croce è metodologica e può sembrare il riflesso condizionato del filosofo e critico letterario: la scrittura a più mani del Progetto lo priva di unità interna. A ben guardare, l'unità è un requisito primario di tecnica normativa che, qualora ignorato, conduce ad una normazione incoerente e malfunzionante. Qualsiasi atto normativo, provvedimento giurisdizionale o amministrativo, non può farsi beffe della logica, ossia della sua coerenza interna, pena la sua inconcludenza, e ancor più, l'aprire la strada all'arbitrio, ossia forme di potere autoreferenziale e violento. Croce sottolinea, rivendicando la sua autorità di critico letterario, che il testo del Progetto è disarmonico. Un testo è armonico se composto da un unico autore, mentre il Progetto è stato scritto da troppi autori e la ricerca del compromesso da parte dei partiti maggiori, per di più ricercato fuori dalla sede assembleare, lo ha indebolito. Il modo per ovviare a tale difficoltà, può consistere nel dare mandato ad un unico membro dell'Assemblea il compito di rimeditare e formulare coerentemente le conclusioni raggiunte

³⁹ Ciò è molto chiaro nel motivo di fondo, più che politico, per cui entrambi si oppongono alla costituzionalizzazione dei Patti lateranensi. Peraltro, Togliatti ed il partito comunista, dopo solo 14 giorni voteranno a favore dell'Art. 7, il cui secondo periodo costituzionalizza, appunto, i Patti del 1929. Sulla complessa ed in parte contorta vicenda cfr. R. Pertici, 2009.

collegialmente. Questi avrebbe, quindi, il compito di presentare il suo lavoro di sintesi all'Assemblea, raccoglierne le osservazioni e le obiezioni, integrarle nel Progetto, giungere quindi ad un testo organico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa. Fa un appunto, attualissimo nella sua odierna inattualità in tempi di *wikikrazia* normativa: «Tutto si potrà collettivizzare o sognar di collettivizzare, ma non certamente l'arte dello scrivere»⁴⁰. Come non chiosare che l'aver dimenticato l'esigenza *logica* e non politica, cui non può non rispondere un atto normativo, è una delle cause che hanno sfrangiato la semantica e corroso l'autorevolezza dei nostri sistemi normativi, per non parlare della funzionalità ed applicabilità delle loro disposizioni? Qui risiede una causa epistemica che porta alla deformazione dell'ordinamento giuridico e al rischio di disgregazione.

Croce affonda: i tre partiti maggiori non erano concordi sul fine pratico, per cui, e torna una corda già toccata da Togliatti, «non già in una benefica *concordia discors*, ma in una mirabile concordia di parole e discordia di fatti, ha corrisposto una commissione di studi e di proposte della stessa disposizione di animo, nella quale ciascuno di quei partiti ha tirato l'acqua al suo mulino»⁴¹. Insomma, pur nella dichiarata intenzione di scrivere una Costituzione in cui tutti potessero riconoscersi, il Progetto è frutto di transazioni condotte nello spirito del «reciproco concedere ed ottenere»⁴².

Sul filo della polemica, Croce estrinseca la sua visione liberale dello Stato e la sua filosofia della storia, con i conseguenti compiti della Costituzione: «Ora, questa opera era semplicemente: dare al popolo italiano un complesso di norme giuridiche che garantissero a tutti i cittadini, di qualsiasi opinione politica, categoria economica e condizione sociale, la sicurezza del diritto e l'esercizio della libertà, la quale porta con sé come logica sua conseguenza [...] con la crescente civiltà la giustizia sociale che le si lega»⁴³.

Croce mette in evidenza la proposta di costituzionalizzare i Patti lateranensi come esempio di tale metodo compromissorio⁴⁴. Introdurre in una Costituzione statale un trattato tra Stati, ancor più stabilendone l'irrevocabilità, è contraddittorio. In ciò sta apertamente criticando l'impostazione di La Pira, che aveva fatto dei Patti lateranensi una questione di diritto internazionale e non di diritto ecclesiastico, ossia di diritto interno. Come accennato, la ricostruzione della questione romana e della sua chiusura eccede questa sede, ma desidero notare che Croce critica l'inserimento dei Patti in Costituzione

⁴⁰ *Atti (1947a)*, pag. 2005 col. II. Ricorda anche che lo Statuto albertino fu scritto dal giurista Des Ambrois, quello napoletano da Bozzelli.

⁴¹ *Atti (1947a)*, p. 2006, col. I.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Croce menziona anche la proposta di inserire in Costituzione lo sbarramento ad un'eventuale legge sul divorzio.

come «uno stridente errore logico e uno scandalo giuridico»⁴⁵. Ferme restando le ragioni storiche e ideali, non certo ultima, anche se forse non la più profonda, quella per cui i Patti erano stati firmati da Mussolini. Il bersaglio polemico, però, si sposta subito su Togliatti, cui rammenta i numerosi passaggi satirici nei suoi confronti. È ingenuo e vano pensare di salvaguardare la pace religiosa, preoccupazione forse principale della Santa Sede che comunque in questo dibattito è il convitato di pietra, mediante la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi. L'inserimento in Costituzione di tali impegni, dice apertamente Croce, ha il valore di una promessa d'amore fatta al vento⁴⁶. Sarà lo stesso Togliatti, dice Croce, a decidere quando la sensibilità civile sarà matura per abolire le garanzie dei Patti o l'indissolubilità matrimoniale e, in quel caso, la prima vittima sarebbe la stessa Costituzione. Insomma, non si può mettere a repentaglio la tradizione giuridica, che comunque caratterizza l'Italia, per una garanzia fragile e mal congegnata.

Croce fa accenno ad altri compromessi sterili e pericolosi confluiti nel Progetto di Costituzione, ad iniziare dalla previsione delle Regioni. È qui troviamo la famosa espressione, già citata, che è diventata, come accennato, un punto di riferimento della storiografia del Ventennio: «Nel presente, dopo la parentesi fascistica e la guerra sciagurata [...] rinascono molte, troppe rivendicazioni particolaristiche [...] con gran dolore di chi, come noi, crede che il solo bene che ci resti intatto degli acquisti del Risorgimento sia l'unità statale che dobbiamo mantenere saldissima...»⁴⁷. Insomma, Croce difende l'assetto liberale risorgimentale e prefascista, difende lo stesso Statuto del 1848 che, quale costituzione flessibile «ha regolato e reso possibile lo splendido avanzamento dell'Italia in ogni campo di operosità per oltre settant'anni»⁴⁸. La ragione ideale è molto forte: «Di quell'età [dal 1848 al 1922 ndr] io mi sento figlio; nella benefica, nella santa sua libertà ho potuto educarmi e imparare; e mi si perdoni questa digressione, perché è dovere, io credo, che i figli difendano l'opera e l'onore dei padri»⁴⁹. Non si può non ammirare la statura intellettuale e morale di Croce, anche se il giudizio storico su quanto afferma è comunque difficile e di competenza degli storici. Non si può, però, non tenere in considerazione un problema che la dottrina giuridica crede di aver definitivamente archiviato, ossia quello della superiorità della costituzione rigida rispetto a quella flessibile. Croce contrappone quella rigidezza, che comporta rischi di frammentazione improvvisa, alla educazione alla libertà ed alla capacità di trasmettere l'amore per la libertà di padre in figlio.

⁴⁵ *Atti (1947a)*, p. 2006, col. II. Il tenore del discorso di Croce attesta che era al corrente delle trattative che avrebbero portato al voto favorevole anche del partito comunista a quello che sarà l'Art. 7 della Costituzione.

⁴⁶ Dottamente, cita il biglietto di amore e fedeltà di Ninon de Lenclos a Le Chastre: «Oh, le bon billet qu'a là Le Chastre!».

⁴⁷ *Atti (1947a)*, pag. 2007, Col. I. Basti pensare al separatismo siciliano, il cui forse più convinto alfiere, Andrea Finocchiaro Aprile, sedeva nell'Assemblea costituente.

⁴⁸ *Atti (1947a)*, 2007, col. II.

⁴⁹ *Ibidem*.

E chiude riprendendo il filo degli accordi extra-assembleari, che rischiano di svuotare la discussione nell'Assemblea Costituente. Si prefigura forse una sorta *Diktat* interno, nel cuore della Repubblica, sulla falsariga di quello offensivo del trattato di pace⁵⁰. A questo «l'Italia cobelligerante non ha partecipato e non vi ha veduto accolta nessuna delle richieste necessarie alla sua vita?»⁵¹. Se la volontà imposta dall'esterno può unire gli italiani, l'imposizione di un compromesso extra-assembleare alla Costituente, avrebbe l'effetto di dividere e corrompere il Paese e ne spingerebbe la vita civile sul crinale della prepotenza, ossia della morte del diritto.

Se Togliatti legava la legittimità sostanziale del nuovo corso alla risposta alle esigenze del popolo, Croce la riconduce ad istanze ideali, non misurabili solo con metodi numerici. Anche i partiti si debbono, perciò, commisurare a finalità non contingenti ma universali. La partitocrazia invertirebbe l'ordine dei mezzi e dei fini, di ciò che nello spirito umano è contingente rispetto a quanto è, appunto, universale e perenne.

Richiamando tutti i costituenti alla storica responsabilità che pesa sul loro voto, invita tutti i presenti a intonare le parole dell'inno allo Spirito Santo:

*«Veni, creator spiritus,
Mentes tuorum visita;
Accende lumen sensibus;
Infunde amorem cordibus !»*⁵²

E chiude: «Soprattutto a questi: ai cuori»⁵³.

6. Attualissimi insegnamenti inattuali

Per non fermarsi ad una rievocazione superficiale degli interventi che La Pira, Togliatti e Croce tennero quel pomeriggio dell'11 marzo 1947, si può concentrare l'attenzione su alcuni principi di metodo e di contenuto che li hanno guidati o che in essi affiorano trasversalmente. La crisi che investe il nostro impianto istituzionale e costituzionale può trovare in ciò, se non un filo rosso, almeno degli spunti di riflessione. Se quegli interventi vengono presi nel loro tenore letterale, il contesto storico, sociale e culturale è talmente cambiato dal Secondo Dopoguerra, che la loro rilettura sembra dover privilegiare l'approccio storico, lasciando magari un margine alla retorica laudativa del lavoro dei padri costituenti. Penso, invece, che se ne debba prendere molto sul serio l'attualissima inattualità, in quanto i principi di fondo espressi, in maniera anche dialettica, dai tre augusti relatori, vanno ben oltre la contingenza storica, così come il

⁵⁰ I sentimenti di profondo patriottismo di Croce si manifesteranno nel duro e appassionatissimo discorso del 24 luglio 1947 alla stessa Assemblea contro la firma da parte italiana del vessatorio trattato di pace imposto all'Italia dalle Potenze vincitrici.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Atti (1947a)*, p. 2008, col. II.

⁵³ *Ibidem*.

modo in cui hanno svolto la ricerca di un terreno comune possa aiutare a relativizzare, se non altro, le prassi politiche inficiate dalla logica compromissoria e guidate da strategie volte all'acquisizione della maggior quota possibile di potere politico e sociale. Di seguito cercherò di dare solo qualche rapida pennellata in questa direzione.

Inizio dal metodo che sembrano, perlopiù tacitamente, seguire i nostri oratori. Il problema da loro condiviso era quello di dare una costituzione dopo il crollo del regime precedente, l'amara e umiliante sconfitta e in un'Italia fortemente divisa anche dal punto di vista ideale. Quello che non potevano permettersi, i costituenti, era continuare a muoversi secondo le logiche che avevano portato alla catastrofe cui erano chiamati a trovare una via d'uscita. Si trattava di uscire dai miopi egoismi di parte o di classe, di risvegliarsi da abbagli ideologici che conducono a costruzioni istituzionali scollate dalla realtà politica e sociale, di identificare i presupposti di un'autentica pace, *in primis* religiosa. Senza tale purificazione dello sguardo e delle intenzioni, un'autentica ricostruzione sarebbe stata impossibile. L'unica nota che, in questo senso, ritengo di poter fare, è che tutti tre, ognuno dalla prospettiva della rispettiva tradizione culturale e politica e con le conseguenti accentuazioni, hanno dovuto prendere sul serio i problemi ed il quadro in cui si muovevano e le finalità proprie dell'Assemblea costituente. Anche Togliatti, il vero politico tra di loro, ha svolto un discorso sui presupposti e le condizioni di una costituzione democratica, lasciando sullo sfondo la sua strategia politica, pur facilmente ricavabile dalle sue parole. La sottolineatura dell'impossibilità di seguire tattiche di compromesso, in questo d'accordo con Croce seppur riferendosi a contenuti diversi, è molto significativa. La Pira, da parte sua, era, per il suo candore evangelico, estraneo a tattiche di quel genere. È compito degli storici scavare e chiarire la questione, che comunque sarà sempre attuale nei decenni successivi, ma qui si può notare che prendere sul serio il compito, immane, di riscrivere i principi di base della convivenza civile e politica, e di farlo in un contesto istituzionale chiaro, in cui si dava la preminenza al popolo secondo la chiave della sua indiscussa, allora, sovranità, è stato una sorta di requisito tacito dei loro interventi in quanto, appunto, padri costituenti. Il luogo istituzionale, l'Assemblea costituente, in cui aveva voce quel popolo, imponeva i principi, almeno regolativi, della ricerca di un equilibrio non tatticamente compromissorio, bensì frutto di un accordo previo e di un incontro sui requisiti irrinunciabili della forma di governo che stava nascendo. I temi della sovranità del popolo e la funzione centrale del parlamento, che include la vessata *quaestio* della rappresentanza e della rappresentatività, dell'imprescindibile rinnovo della classe dirigente, della necessità di un'attività legislativa solerte ed efficace ed insieme logicamente rigorosa ed internamente coerente, sono tutti argomenti perennemente al centro della dialettica politica ed istituzionale e racchiudono sfide ben al di là dell'etica dell'attività politica, sfide che investono la pensabilità e viabilità stesse di una vera *politeia*. In fondo il richiamo, non privo di venature liriche, di La Pira alla *proportio* di Dante non quale semplice *salus rei publicae*, ma strada maestra ed unica «ad societatem servandam», può

essere considerato la sintesi, e monito, non solo della seduta di quell'11 marzo 1947, ma dell'intero lavoro dell'Assemblea costituente. Tale perno è anche monito a tutti coloro che avrebbero ricoperto cariche istituzionali o esercitato compiti di leadership politica e culturale nell'Italia che stava nascendo; più in generale, e più fondamentalmente, è monito al popolo italiano: se questo voleva essere all'altezza della sfida costituita dall'essere il titolare primo ed esclusivo della sovranità, sia pur nei limiti dei compiti e del senso della società politica, avrebbe dovuto condividere e coltivare il senso della *proportio*, nucleo di un principio d'ordine giuridico-politico costitutivamente finalizzato e misurato dal bene comune, beninteso nell'accezione sottintesa dalla definizione dantesca. L'alternativa era, ed è, l'assunzione a principio d'ordine della polis e delle sue istituzioni della menzogna e della legge del più forte. L'appassionato richiamo di Croce alla tradizione unitaria, ancor più al valore irrinunciabile dell'unità d'Italia a prescindere da qualsiasi divisione storica, politica o religiosa, va, a mio giudizio, in questa direzione ed in questo senso. La citazione, del *Veni Creator Spiritus* con cui Croce chiude il suo intervento e i lavori di quel pomeriggio, ci richiama al fatto che la costruzione di una casa comune costruita secondo quegli assiomi, è un compito forse sovrumano e richiede da parte di tutti un'immensa umiltà ed una sconfinata generosità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALIGHIERI Dante, *Monarchia*, 1986, testo latino a fronte, a c. di P. Gaia. UTET, Torino.

ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, 2022, testo greco a fronte, a c. di C. Mazzarelli. Giunti/Bompiani, Milano.

ATTI (1947a) DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, LVIII, Seduta pomeridiana di martedì 11 marzo 1947, *Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, Presidenza Terracini.

ATTI (1947b) DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, CCCXLVI, Seduta antimeridiana di lunedì 22 dicembre 1947, *Coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, Presidenza Terracini.

BELLOC Hilaire, 1937, *The Crisis of Civilization*. Fordham University Press, New York.

CANCELLI Filippo, 1970, voce *Diritto romano*. In *Enciclopedia dantesca*, 1970, ora in *Enciclopedia Treccani online* (https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-romano_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).

BONINI Francesco, 2007, *Storia costituzionale della Repubblica. Profilo e documenti (1948-1992)*. Carocci, Roma.

JEMOLO Arturo Carlo, 1999, *Chiesa e stato in Italia negli ultimi cento anni*. Einaudi, Torino.

PLATONE, *Repubblica*, 2001, trad. di F. Sartori. Laterza, Bari.

POMBENI Paolo, 1995 *La Costituente. Un problema storico politico*. Il Mulino, Bologna.

PERTICI Roberto, 2009, *Chiesa e stato in Italia. Dalla grande guerra al nuovo Concordato (1914-1984)*. Il Mulino, Bologna.

S. THOMAS AQUINATIS, 1882, *Summa Theologica*. Marietti 1820, Torino.

TYN Thomas, 2014, *Metafisica della sostanza*, a c. di G. Cavalcoli. Verona.

RAMIREZ Santiago, 1921-22, «*De analogia secundum doctrinam aristotelico-thomisticam*». Ciencia Tomista, Madrid.

TAINÉ Hippolyte, 1876/1984, *Origines de la France contemporaine 1876/1894*, Vol. I: *L'ancien régime*, Voll. II-IV, *La Révolution*; voll. V e VI, *Le Régime moderne (Le origini della Francia contemporanea. L'antico regime-La Rivoluzione*, trad. e a c. di P. Bertolucci. Adelphi, Milano 1989).

VICO, Giambattista, 1911, *La scienza nuova. Giusta l'edizione del 1741*, a cura di F. Nicolini. Gius. Laterza & Figli, Bari.